



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

79 - 2026 - 21 - 126-138

LEGGE REGIONALE 15 SETTEMBRE 2026

Disposizioni in materia di inclusione scolastica e sportiva a favore di minori con diabete di tipo 1 (DT1)

Art. 1

Finalità

1. La Regione, in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito), promuove interventi finalizzati al miglioramento della salute e della qualità di vita, in ambito educativo e sportivo, volti a garantire la tutela e l'inclusività sociale, scolastica e sportiva dei bambini e adolescenti con diabete mellito di tipo 1 (DT1), nel rispetto delle competenze statali in materia di ordinamento scolastico e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. Sono destinatari delle azioni previste dalla presente legge i bambini e gli adolescenti con DT1, i loro familiari e gli adulti di riferimento: pediatri, diabetologi, psicologi, infermieri, docenti, personale scolastico, educatrici, educatori, dirigenti scolastici e sportivi, team di società sportive.

Art. 2

Oggetto

1. La Regione, per le finalità indicate all'articolo 1, realizza interventi volti a garantire la tutela e l'inclusività in ambito educativo, sportivo e sociale ed in particolare:

- a) il supporto psicologico personale e familiare fondamentale per l'accettazione della malattia e per la sua gestione;
- b) la formazione professionale degli adulti che operano nella scuola e nello sport, ciascuno rispetto agli ambiti in cui interagisce con il minore;
- c) la promozione di sostegno psicologico e formazione professionale per coloro che operano, guidano e coordinano ambiti scolastici, sportivi, ricreativi, associativi.

2. La Regione, inoltre, predispone azioni orientate a realizzare:

- a) le linee guida regionali, di natura sanitaria e organizzativa, prive di effetti vincolanti sull'organizzazione didattica e gestionale degli istituti scolastici, in coerenza con l'attività di ricerca scientifica di base e applicata;
- b) un protocollo d'intesa rispondente al bisogno di predisporre un percorso formativo e informativo rivolto al personale della scuola e dello sport che offra strumenti adeguati e risulti capace di riconoscere contesti e circostanze vissute dai soggetti con DT1;
- c) l'osservatorio regionale di patologia;
- d) il registro regionale di patologia;
- e) una rete diabetologica pediatrica;

- f) l'istituzione del Centro diabetologico specialistico pediatrico di riferimento regionale;
- g) il monitoraggio annuale della situazione regionale;
- h) una rete di supporto inclusiva e assistenziale integrata;
- i) la definizione di un percorso diagnostico-terapeutico, inclusivo e assistenziale per la presa in carico di minori, bambini e adolescenti con DT1, familiari e scuole frequentate, mediante la predisposizione di un portfolio personale, verificandone l'evoluzione e adottando misure idonee ad assicurare la continuità dei percorsi;
- j) la formazione del personale scolastico, socio-educativo e sportivo, coerente con gli approcci basati sulle evidenze scientifiche e secondo le indicazioni delle norme vigenti;
- k) l'attivazione di percorsi di educazione terapeutica attraverso progetti extrascolastici dedicati.

3. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, può finanziare specifici progetti destinati alla formazione, all'organizzazione e al supporto della gestione del DT1 in ambito scolastico, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle norme generali in materia di istruzione.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge sono definite:

- a) persone con DT1, minori affetti da diabete mellito di tipo 1 quale patologia cronica;
- b) scuole interessate e società sportive interessate, quelle che hanno tra le persone iscritte e frequentanti alunni e alunne con DT1, nonché scuole e società sportive che intendono usufruire della formazione del personale allo scopo di promuovere la prevenzione della patologia, secondo le modalità indicate dalle apposite linee guida regionali.

Art. 4

Comitato di coordinamento regionale

1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il Comitato di coordinamento regionale, per la gestione del minore di età con DT1, quale organo della Regione che esprime pareri sulla omogeneità ed operatività sul territorio regionale degli interventi sanitari, socio-sanitari e sociali, psicologici, educativi e sportivi, nel rispetto degli indirizzi delle linee guida regionali previste all'articolo 2.

2. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Il Comitato inoltre ha il compito di:

- a) attuare le linee guida regionali per il trattamento dei minori con DT1;
- b) monitorare le azioni previste dalla presente legge e valutare l'omogenizzazione della qualità dei servizi dedicati anche tenendo conto della relativa dotazione di personale;
- c) definire la programmazione triennale, la progettazione annuale, le modalità operative, l'integrazione e il coordinamento con le istituzioni regionali e territoriali, le modalità di finanziamento e la gestione delle risorse stanziare;

- d) programmare i percorsi per la formazione specialistica delle figure professionali e l'aggiornamento degli operatori in carico presso le scuole e le società sportive, i servizi e le istituzioni locali;
- e) individuare i requisiti degli operatori professionali specializzati;
- f) supportare la partecipazione, l'informazione, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli adulti di riferimento;
- g) definire il ruolo e la funzione dei Piani locali unitari dei servizi alla persona (PLUS) e il raccordo con le strutture sanitarie territoriali pubbliche o private operanti nel territorio;
- h) individuare le modalità e i tempi per l'accreditamento di associazioni operanti nel territorio senza scopi di lucro;
- i) definire il piano della formazione e integrazione multidisciplinare del minore con diabete di cui all'articolo 5;
- j) fornire gli indirizzi per istituire l'organo multiprofessionale permanente di cui all'articolo 6;
- k) fornire gli indirizzi per il registro regionale delle persone minori di età con DT1 di cui all'articolo 7;
- l) fornire gli indirizzi per la costituzione della rete diabetologica pediatrica di cui all'articolo 8;
- m) individuare il Centro diabetologico specialistico pediatrico di riferimento regionale di cui all'articolo 9;
- n) fornire gli indirizzi per la realizzazione del portfolio piano individuale di cui all'articolo 11;
- o) promuovere l'azione e la diffusione di percorsi di educazione terapeutica attraverso progetti extrascolastici dedicati;
- p) fornire gli indirizzi e coordinare la predisposizione dello schema di protocollo d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, da sottoscrivere a cura degli Assessorati regionali competenti, finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche interessate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di accedere a finanziamenti regionali per specifici progetti destinati alla formazione, all'organizzazione e al supporto della gestione del DT1 in ambito scolastico, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle norme generali in materia di istruzione.

4. Il protocollo di cui al comma 3, lettera p), disciplina:

- a) i criteri di adesione e le modalità di coinvolgimento delle istituzioni scolastiche;
- b) le tipologie di progetti ammissibili e le modalità attuative, ivi incluse le misure di tracciabilità e il raccordo con il Servizio sanitario regionale (SSR);
- c) gli indirizzi per la definizione, con deliberazione della Giunta regionale, dei criteri di riparto, delle spese ammissibili e delle modalità di rendicontazione, nel rispetto della disciplina contabile delle istituzioni scolastiche;
- d) le modalità di assegnazione delle risorse regionali alle istituzioni scolastiche, quali soggetti attuatori, da impiegare per la remunerazione delle attività svolte dal personale scolastico nell'ambito dei progetti, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per ciascuna categoria professionale.

5. Il Comitato è costituito con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e prevede la partecipazione dei seguenti componenti:

- a) Assessori regionali competenti in materia di politiche per la salute, istruzione, formazione e lavoro o dei loro delegati;
- b) Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- c) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
- d) un rappresentante dell'ordine degli psicologi della Sardegna;

- e) un rappresentante indicato dalle associazioni sul diabete;
- f) un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) regionale, del Comitato italiano paralimpico (CIP), dell'Unione italiana sport per tutti (UISP), di Sport e salute Spa;
- g) un rappresentante dei sindacati della scuola;
- h) un rappresentante per ciascuna delle aziende sanitarie locali e un rappresentante dei PLUS;
- i) un rappresentante dei pediatri di libera scelta;
- j) tre rappresentanti delle associazioni dei familiari di minori con DT1 iscritte al registro regionale;
- k) un rappresentante della consulta regionale della diabetologia e malattie metaboliche correlate.

6. Il Comitato rimane in carica tre anni e lo presiede l'Assessore regionale competente in materia di sanità o un suo delegato.

Art. 5

Formazione e integrazione multidisciplinare del minore con diabete

1. La Regione, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle norme generali in materia di istruzione, promuove e organizza, nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio e per tali finalità, percorsi formativi specifici e rivolti ai docenti e al personale scolastico di ogni ordine e grado, al personale dei servizi extrascolastici e sportivi, pubblici e privati, che accolgono minori affetti da DT1.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono finalizzati a incrementare le competenze diffuse sul tema del DT1 e ad assicurare l'inserimento sicuro e l'integrazione piena del minore diabetico nell'ambiente scolastico e sportivo.

3. La formazione include i seguenti contenuti minimi:

- a) inquadramento della patologia;
- b) dispositivi in uso;
- c) riconoscimento e trattamento dell'ipoglicemia lieve, moderata e grave;
- d) trattamento dell'iperglicemia con insulina e gestione della terapia;
- e) gestione dell'alimentazione e dei pasti in relazione alla glicemia;
- f) gestione delle possibili necessità del soggetto con diabete, quali la possibilità di bere, mangiare e andare in bagno quando richiesto;
- g) gestione dell'attività fisica e partecipazione in sicurezza ad uscite didattiche, viaggi d'istruzione;
- h) aspetti psicologici e relazionali del minore con diabete.

4. La formazione è erogata dai Servizi di diabetologia pediatrica del SSR e dal pediatra di famiglia, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con le associazioni di persone con diabete e loro familiari, accreditate e registrate al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), che operano sul territorio regionale e che svolgono attività senza scopo di lucro.

5. Al termine del percorso formativo è rilasciato un attestato che certifica la competenza acquisita. Il monte ore e i criteri per la certificazione delle competenze sono

disciplinati da un apposito protocollo di intesa sottoscritto tra l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, l'Ufficio scolastico regionale della Sardegna, il CONI, l'ordine degli psicologi della Sardegna, i sindacati della scuola e il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Art. 6

Attivazione della presa in carico e istituzione dell'organo multiprofessionale

1. Per ogni minore con diagnosi di DT1 che frequenta le scuole della Sardegna e pratica attività sportiva nel territorio regionale, è previsto l'avvio di un percorso di presa in carico che assicuri la gestione integrata della patologia.

2. Il percorso di presa in carico viene attivato attraverso la segnalazione del nuovo caso al pediatra di famiglia che valuta il bisogno assistenziale e le relative modalità di gestione.

3. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, presso ogni distretto socio-sanitario, o per aree territoriali omogenee definite dalla Giunta regionale, un organo multiprofessionale permanente di supporto alle istituzioni scolastiche ed extrascolastiche per la gestione dei minori con DT1, con funzione di indirizzo e supporto per i singoli istituti scolastici. Tale organo, di carattere stabile, è composto da un rappresentante:

- a) del servizio di diabetologia pediatrica;
- b) della Società italiana endocrinologia e diabetologia pediatrica (SIEDP);
- c) dei pediatri di famiglia;
- d) degli operatori sanitari di diabetologia italiani (OSDI);
- e) dei dirigenti scolastici;
- f) dei genitori, dei tutori e dei caregiver;
- g) dell'ordine degli psicologi;
- h) delle istituzioni sportive.

4. L'organo multiprofessionale previsto al comma 3 ha il compito di:

- a) attuare, per ogni caso di bisogno assistenziale complesso, il Piano assistenziale individualizzato (PAI), che dettagli le modalità di gestione della patologia in ambiente scolastico ed extrascolastico, inclusi la somministrazione di farmaci, i controlli glicemici e la gestione delle emergenze, come ipoglicemia e iperglicemia;
- b) fornire indicazioni sul materiale necessario come sensori e microinfusori, glucometro e strisce reattive, cotone, disinfettante, somministratori "penna" insulina, succo di frutta, caramelle, glucagone spray nasale, e sul luogo dedicato alla conservazione dell'insulina e all'esecuzione della terapia;
- c) supportare gli istituti scolastici nell'organizzazione della formazione del personale;
- d) definire protocolli semplici e chiari per la comunicazione tra istituti scolastici, famiglia e servizi sanitari;
- e) rivedere e aggiornare periodicamente i PAI e i protocolli operativi in base all'evoluzione delle esigenze del minore e delle tecnologie disponibili.

5. In caso di necessità di somministrazione farmacologica, in ambiente scolastico o sportivo, si procede secondo quanto previsto dalle linee guida predisposte dalla Giunta regionale per gestire l'emergenza.

Art. 7

Registro regionale delle persone con DT1

1. È istituito il Registro regionale delle persone minori di età con DT1, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), e del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. La Regione istituisce un sistema informatico finalizzato a realizzare una cartella clinica unica sociosanitaria, inserita nel fascicolo sanitario elettronico del paziente minore di età portatore della patologia DT1.

Art. 8

Rete diabetologica pediatrica

1. La rete diabetologica pediatrica garantisce la continuità assistenziale nel passaggio tra i diversi ordini di scuola, nonché tra strutture sanitarie territoriali in caso di trasferimento del domicilio o della residenza, al fine di favorire l'integrazione degli interventi e tutte le prestazioni necessarie per assicurare la presa in carico globale di bambini e adolescenti, nonché degli adulti di riferimento e il supporto alle loro famiglie.

Art. 9

Centro diabetologico specialistico pediatrico di riferimento regionale

1. La Regione individua un Centro diabetologico specialistico pediatrico di riferimento regionale, con compiti di ricerca clinica, erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie, non applicabili territorialmente, e di alta formazione.

2. Il Centro individuato ai sensi del comma 1:

- a) sviluppa attività di reportistica per le strutture del SSR e di ricerca epidemiologico-clinica sul DT1;
- b) gestisce i dati volti a rilevare i parametri di incidenza, gli esordi della patologia e la valutazione del loro andamento nel tempo.

3. La rete diabetologica pediatrica di cui all'articolo 8 e il Centro diabetologico specialistico pediatrico di riferimento regionale di cui al presente articolo sono istituiti entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata attuazione, la Giunta regionale esercita poteri sostitutivi per garantirne la costituzione.

Art. 10

Presa in carico globale e percorsi diagnostici, inclusivi, terapeutici e assistenziali

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, nel rispetto delle linee guida regionali previste dall'articolo 2 e acquisito il parere del Comitato di coordinamento regionale, predispone la presa in carico globale delle persone con DT1 e aggiorna, adeguandole alla presente legge, le linee di indirizzo per la diagnosi e il trattamento, al fine di rendere gli interventi sanitari, sociosanitari, sportivi e sociali omogenei e operativi sul territorio regionale.

Art. 11

Progetto di vita e portfolio piano individuale

1. La Regione promuove la centralità della persona minore di età con DT1 con l'obiettivo di assicurare la realizzazione di una vita più indipendente possibile. A tal fine prevede un portfolio piano individuale (PPI) da costruire e trasmettere nei differenti percorsi del minore in forma orizzontale e verticale.

2. Il PPI è definito all'atto della presa in carico della persona con DT1 dai soggetti compresi nella rete diabetologica pediatrica, descrive il funzionamento e le potenzialità nel quadro del contesto relazionale, educativo, sociale, sportivo e comunicativo.

3. Il PPI si articola nel tempo e comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le cure a carico del SSR, i vari interventi formativi del personale presso le scuole e le società sportive frequentate dal soggetto minore di età, nel suo percorso dell'istruzione scolastica e della pratica sportiva.

Art. 12

Partecipazione agli organi collegiali

1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dalla presente legge è a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono pari a complessivi euro 1.210.850, per l'anno 2026, ed euro 82.350, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e successivi, di cui:

- a) euro 30.500 in via sperimentale per l'anno 2026, con riferimento all'articolo 5 (missione 13 - programma 02 - titolo 1);
- b) euro 329.400 per l'anno 2026 con riferimento all'articolo 7 (missione 13 - programma 07 - titolo 1);
- c) euro 219.600 per l'anno 2026 con riferimento all'articolo 7 (missione 13 - programma 07 - titolo 2);
- d) euro 549.000 per l'anno 2026 con riferimento all'articolo 9 (missione 13 - programma 05 - titolo 2);
- e) euro 82.350 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e successivi, con riferimento all'articolo 7 (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2026-2028 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

missione 13 - programma 05 - titolo 2		
2026	euro	549.000

missione 13 - programma 02 - titolo 1		
2026	euro	30.500

missione 13 - programma 07 - titolo 1		
2026	euro	411.750
2027	euro	82.350
2028	euro	82.350

missione 13 - programma 07 - titolo 2		
2026	euro	219.600

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative (FNOL))		
2026	euro	1.210.850
2027	euro	82.350
2028	euro	82.350

3. Agli oneri di cui all'articolo 7 (missione 13 - programma 07 - titolo 1) si provvede, a decorrere dal 2029, mediante pari utilizzo di quota parte disponibile delle entrate di cui all'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione.

4. All'attuazione degli ulteriori interventi previsti dalla presente legge si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e della finanza pubblica.

Art. 14

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:

- a) le specifiche azioni condotte in attuazione di quanto disposto dalla presente legge;
- b) la valutazione dei risultati e dell'efficacia delle azioni indicate alla lettera a);
- c) le criticità emerse nell'attuazione della legge dal punto di vista organizzativo e funzionale;
- d) le proposte dirette a ottimizzare l'azione amministrativa nel perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).